

Cassazione penale sez. VI, 15/10/2024, n.1072

Fatto
RITENUTO IN FATTO

1. Con distinti ricorsi dei loro rispettivi difensori, Ge.St. e Mo.Sa. impugnano la sentenza della Corte di appello di Torino in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti, rispettivamente, di cui agli artt. 336 e 337, cod. pen., che esse avrebbero commesso nel corso di una manifestazione di protesta.
2. Ge.St. deduce vizi della motivazione relativamente alla sua identificazione per colei che avrebbe compiuto la condotta contestata: identificazione che Ã" avvenuta sulla base di due particolari (il sopracciglio ben curato e le scarpe indossate), che tuttavia non vengono mai ripresi contestualmente nelle immagini filmate e riversate in atti.
3. Mo.Sa. rassegna tre motivi di ricorso.
 - 3.1. Il primo consiste nella violazione di legge processuale, perchÃ© la Corte d'Appello, nel dispositivo di sentenza letto in udienza ed allegato al verbale, ha pronunciato nei suoi confronti assoluzione per particolare tenuitÃ del fatto (art. 131-bis, cod. pen.), mentre nella sentenza completa di motivazione, successivamente depositata, ne ha confermato la condanna.
 - 3.2. Il secondo motivo consiste nel vizio della motivazione in tema di configurabilitÃ del reato.

Secondo quanto riferito dagli stessi operatori di polizia escussi come testimoni, ella si Ã" limitata ad urlare, puntare i piedi e divincolarsi, cosÃ¬ limitandosi ad una resistenza passiva, penalmente non rilevante. La sentenza, senza argomentare sui rilievi formulati con lâ?atto d'appello, ha ritenuto per mera deduzione che gli operatori di polizia si fossero previamente qualificati, non tenendo conto, perÃ², della diversa ricostruzione ricavabile dalle testimonianze e dai filmati in atti.
 - 3.3. L'ultima doglianza riguarda il diniego della non punibilitÃ per particolare tenuitÃ del fatto.

Esso viene giustificato in sentenza con il fatto che ella abbia urlato mentre veniva bloccata dagli agenti, e quindi per un aspetto che non puÃ² incidere sulla gravitÃ del fatto, mentre non sono state prese in considerazione la sua incensuratezza e lâ?occasionalitÃ nonchÃ© la velocitÃ della sua condotta. Inoltre, la sentenza sarebbe intrinsecamente contraddittoria, avendo riconosciuto tale causa di non punibilitÃ ad altri imputati che erano accanto a lei e che, a differenza sua, sono stati coinvolti nello scontro con la forza pubblica.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di Ge.St. Ã inammissibile.

1.1. Ella rassegna una doglianza di puro fatto, a fronte di una motivazione nientâ?affatto illogica, che dÃ conto di un quadro probatorio complessivo senza dubbio rassicurante, costituito da una pluralitÃ di elementi identificativi dellâ?abbigliamento da lei indossato (scarpe, pantaloni, giubbotto impermeabile), dal dato somatico caratterizzante del sopracciglio, nonchÃ© dal riconoscimento operato dallâ?operatore di polizia Ci., che, sentito come testimone, ha riferito di averla vista e filmata in â?decine e decineâ? di occasioni (pagg. 25 s., sent.)-

1.2. Lâ?inammissibilitÃ del ricorso comporta obbligatoriamente â? ai sensi dellâ?art. 616, cod. proc. pen. â? la condanna dellâ?imputata proponente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa dâ?inammissibilitÃ (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

2. Quanto al ricorso dellâ?imputata Mo.Sa., Ã fondato il primo motivo.

2.1. Dallâ?esame del fascicolo â? consentito a questa Corte in ragione della natura procedurale della doglianza rimessale â? si rileva effettivamente la discrasia denunciata tra il dispositivo letto dalla Corte dâ?Appello in udienza e quanto esposto nella sentenza successivamente depositata con la motivazione.

Peraltro, il mutamento della statuizione di condanna o di assoluzione, riguardando lâ?in se della pronuncia del giudice penale e non un profilo accessorio o comunque secondario di essa, costituisce modificazione essenziale dellâ?atto e, come tale, non Ã emendabile con la procedura di cui allâ?art. 130, cod. proc. pen.

Per il capo relativo al riconoscimento o meno della particolare tenuitÃ del fatto, e quindi allâ?assoluzione o meno dellâ?imputata per tale causa, la sentenza devâ?essere, dunque, annullata, con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio.

2.2. Da tanto consegue lâ?assorbimento del terzo motivo di ricorso.

2.3. Non cosÃ, invece, per il secondo, contestandosi con esso non solo la punibilitÃ dellâ?imputata, ma, ancor prima, la sussistenza stessa del reato, per essersi costei limitata â? si assume â? ad una resistenza solamente passiva.

Deve osservarsi, in proposito, che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo stratonare od il divincolarsi, posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio arresto, ogni qualvolta quegli non si limiti ad una mera opposizione passiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l'azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga (così, tra molte altre, Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Manusia, Rv. 283376). Non può definirsi "passiva", cioè, quella resistenza connotata dall'impiego di forza fisica in funzione antagonista dell'agente pubblico, diretta contro lo stesso o contro terzi, ma comunque funzionale ad opporsi al suo operato, e che, in relazione alle circostanze del caso concreto, si presenti tale da esporre ad un pericolo per la loro incolumità fisica l'agente medesimo o terze persone (in coerenza con la giurisprudenza ormai sedimentatasi in tema di fuga, per la quale, tra molte: Sez. 1, n. 41408 del 04/07/2019, Foriglio, Rv. 277137; Sez. 2, n. 44860 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765).

Tanto premesso, anche a non voler tenere in considerazione l'azione dell'imputata consistita nel "puntare i piedi", ella è secondo le testimonianze riportate in sentenza e non contestate dalla difesa non si "limitata a quel contegno, non semplicemente a divincolarsi, ma si "altresì" "dimenata" (testuale), tanto da aver reso necessario, per contenerla, l'intervento di una pluralità di operatori di polizia, portatisi in ausilio della loro collega che l'aveva inseguita (pag. 28).

Risulta, dunque, indiscutibile l'impiego, da parte sua, di forza fisica diretta contro i pubblici ufficiali operanti e corretto, di conseguenza, il giudizio di sussistenza del reato, cui sono giunti i giudici di merito.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Mo.Sa. e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Dichiara inammissibile il ricorso di Ge.St. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2024.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2025.

Campi meta

Massima : *Non pu² definirsi resistenza passiva e quindi non penalmente rilevante, il 'puntare i piedi' e il "dimenarsi" in quanto resistenza connotata dall'impiego di forza fisica in funzione antagonista dell'agente pubblico, funzionale ad opporsi al suo operato e in grado di esporre ad un pericolo per l'incolumit² fisica l'agente medesimo o terzi.*

Supporto Alla Lettura :

RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale si configura quando una persona usa violenza o minaccia nei confronti di un *pubblico ufficiale*, cio² colui che esercita una funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Le prime due funzioni sono riferibili a parlamentari, consiglieri regionali e giudici; la funzione amministrativa, invece, ² riferibile a tutti coloro che dipendono da una pubblica amministrazione (es. medici, cancellieri, docenti, carabinieri, poliziotti ecc.) Caratteristica fondamentale del reato di resistenza a pubblico ufficiale ² che l²atto di ufficio sia gi² iniziato e che la *violenza* o la *minaccia* sia contemporanea allo svolgimento dell²attivit². Perch² il reato sia configurabile, ² necessario che:

- la *condotta* dell²imputato sia *attiva*: deve esserci un²azione concreta diretta a ostacolare il pubblico ufficiale;
- l²atto sia *intenzionale*: l²accusato deve aver agito con la volont² di impedire o ostacolare il pubblico ufficiale;
- il *pubblico ufficiale* sia *in servizio e stia esercitando le sue funzioni*: come un controllo stradale, un arresto o un²operazione di ordine pubblico.

In altre parole, la persona che si oppone al pubblico ufficiale o all²incaricato del pubblico servizio deve influire negativamente sulla libert² di movimento del pubblico funzionario. Il Codice Penale prevede per questo reato una pena della reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se vi sono aggravanti, come l²uso di armi o l²aver causato lesioni al pubblico ufficiale, la pena pu² aumentare. Inoltre, se il reato viene commesso in concorso con altre persone, le sanzioni possono essere ulteriormente aggravate. Esistono tuttavia circostanze attenuanti, che possono ridurre la pena, ad esempio:

- se l²atto di resistenza ² stato proporzionato e non ha provocato danni gravi;
- se l²imputato ha agito in stato di necessit² o legittima difesa;
- se la condotta pu² essere ridimensionata rispetto all²accusa formulata.